

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967

(95<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla la Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1504, 1505, 1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535
ALCIDI REZZA Lea . . . . .	1518, 1519
BALDINI . . . . .	1506
BELLISARIO . . . . .	1515, 1516, 1519, 1521, 1523, 1524
FORTUNATI . . . . .	1504, 1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1517, 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535
GIARDINA, relatore . . . . .	1504, 1505, 1506, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1519, 1522, 1525, 1528, 1529, 1530, 1534, 1535
GRANATA . . . . .	1519, 1520
MONALDI . . . . .	1504, 1508, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521
MONETI . . . . .	1523, 1535
PIOVANO . . . . .	1520, 1522
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia . . . . .	1521
ROMANO . . . . .	1505, 1515, 1521
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1505, 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535
SPIGAROLI . . . . .	1513, 1514, 1516, 1517, 1518

STIRATI . . . . .	Pag. 1504, 1511, 1513
TRABUCCHI . . . . .	1531
TRIMARCHI . . . . .	1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1528

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini, Perina e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fortunati, Mammucari e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assi-

**stenti universitari, nonchè nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonchè nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella riunione di ieri, la Commissione ha approvato gli articoli dal quinto fino al quattordicesimo. Procediamo ora, all'esame degli articoli successivi.

#### Art. 15.

A posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità attualmente in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

F O R T U N A T I . Che cosa vuol dire quell'« attualmente » del primo comma? È evidentemente superfluo! Quali sono le modalità in vigore per gli assistenti? Perché per i professori di ruolo c'è la normale procedura; forse per gli assistenti c'è soltanto la proposta del professore?

M O N A L D I . Non ricordo altre norme, però quando il professore viene trasferito, si porta dietro anche gli assistenti.

F O R T U N A T I . Purtroppo!

M O N A L D I . Purtroppo sì, in certi casi.

S T I R A T I . Mi sembra un altro il punto importante messo in luce da questo articolo: quello in cui si stabilisce che gli assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, possono concorrere a posti di assistente presso le Università o gli Istituti statali; ora vorrei sapere se gli assistenti ordinari delle Università vengono assunti con gli stessi criteri coi quali sono assunti quelli delle Università statali. In questo caso infatti mi pare che non ci siano obiezioni da muovere.

G I A R D I N A , *relatore*. Per gli assistenti, qui ci si richiama agli assistenti statali.

F O R T U N A T I . Per i professori di ruolo, come sappiamo, il concorso è unico, sia per le Università libere sia per le statali: si comprende quindi come un professore possa essere indifferentemente chiamato da tutte le Facoltà. La mia preoccupazione è che i concorsi per assistenti non seguano le stesse norme, la stessa trafila; insomma io vorrei sapere che cosa avviene dei posti di assistente di ruolo.

G I A R D I N A , *relatore*. I posti organici di assistente delle Università libere sono stabiliti dallo statuto delle Università stesse, statuto che viene approvato con decreto presidenziale, sentito anche il Ministro del tesoro agli effetti della garanzia circa la effettiva rispondenza della carriera e degli stipendi da attribuire al personale interessato a quanto all'uopo è previsto per il personale statale di ruolo.

I posti assegnati in organico vengono ricoperti, come quelli statali, a seguito di regolare concorso pubblico nazionale, bandito con decreto rettorale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero, in analogia di quanto effettuato con i posti organici statali.

In sede di pubblicazione il Ministero medesimo è tenuto ad accertare la rispondenza del bando inviato con i bandi relativi ai posti statali; la verifica si estende alla composizione della commissione giudica-

trice nonchè ai programmi d'esame, oltre, beninteso, agli altri titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi statali.

Anche la relazione finale del concorso viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, previo accertamento e verifica degli atti del concorso.

La garanzia del concorso è determinata oltre che dai suddetti adempimenti, dalla stessa natura della composizione della commissione giudicatrice.

Infatti (come è stato ricordato testè) i professori di ruolo delle Università libere sono nominati con le stesse modalità dei professori delle Università statali, tanto che in qualsiasi momento possono essere chiamati per trasferimento ad occupare posti delle Università statali.

Ne consegue che il giudizio da loro espresso in sede di concorso per posti di assistente presso l'Università libera non può essere considerato meno valido di quello espresso in sede di concorso per posti di assistente statale.

**F O R T U N A T I .** A me interessano le modalità per il trasferimento dalle Università statali a quelle libere.

**G I A R D I N A, relatore.** Ci vuole la chiamata dell'Università. Ad esempio, il direttore di istituto di un'Università libera, trasferito ad una statale, potrà fare richiesta di trasferimento anche dei suoi assistenti.

**R O M I T A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Confermo la procedura accennata dal relatore. Ma il problema sollevato dal senatore Stirati è un altro ed è quello di evitare che entrino nei ruoli dello Stato degli assistenti nominati con procedure diverse da quelle richieste per le Università statali. In effetti ci sono tutte le garanzie: dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del bando di concorso sino a quella della relazione finale del concorso, quest'ultima previo accertamento e verifica

degli atti del concorso da parte del Ministero.

C'è poi l'altra garanzia determinata dalla Commissione giudicatrice: il giudizio sulle capacità dei concorrenti è dato da professori di ruolo che, a loro volta, sono stati nominati con le stesse norme dei professori universitari. In definitiva questa norma salvaguarda gli assistenti universitari statali che passano nelle Università libere e che, successivamente, rientrano nelle Università statali, per i quali il periodo di servizio nell'Università libera non era conteggiato ai fini della quiescenza, della pensione, eccetera. Si realizza inoltre la possibilità di passaggi dall'Università libera a quella statale. Circa le norme dei trasferimenti degli assistenti statali, confesso che, al momento, non saprei rispondere.

Aggiungo, a maggior sicurezza della Commissione, che i posti di ruolo di assistente sono tassativamente previsti negli statuti delle Università libere. Non si può quindi inflazionare il numero degli assistenti: tanti posti di ruolo, quanti sono quelli previsti negli statuti delle Università. Circa le norme per il trasferimento oggi in vigore per gli assistenti universitari statali, *grosso modo* — ho già detto che non conosco esattamente la questione — si tratta di vedere se il professore (che passa da una Università libera ad una statale e vuole chiamare presso di sé un suo assistente) ha posti di ruolo disponibili nella nuova sede; in questo caso chiede al Rettore di emanare il provvedimento per il richiamo dell'assistente.

**R O M A N O .** Comunque l'espressione « attualmente » non è propria.

**R O M I T A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** D'accordo, può essere senz'altro soppressa.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la soppressione della parola « attualmente ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato.

(È approvato).

## Art. 16.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro, che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengono, nonchè coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

A questo articolo i senatori Baldini e Zaccari hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma, con il seguente:

« A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari, tranne nel caso in cui una cattedra non abbia potuto ottenere la copertura del posto di assistente ordinario ad essa assegnato e non abbia in servizio altro assistente ordinario ».

BALDINI. Il mio emendamento non ha davvero l'intenzione di richiamare in vita la figura dell'assistente straordinario. Mi preoccupo soltanto di questo: qualora venissero a mancare gli assistenti ordinari, come si comporta il titolare della cattedra? Può ricorrere a qualche assistente che, privo di preoccupazioni di ordine finanziario, sia disposto a prestare la sua opera? Perchè mi risulta che gli assistenti ordinari non sono facilmente reperibili, dati lo stipendio molto modesto e anche l'incertezza della carriera.

Non faccio una questione di principio e sono disposto a ritirare l'emendamento proposto ma vorrei che il Governo e il relatore facessero comprendere chiaramente come si potrà sopperire alla mancanza — effettivamente presentatasi — di un assistente ordinario.

GIARDINA, *relatore*. Non ha ragione d'essere l'emendamento proposto dal collega Baldini in quanto, nel caso da lui previsto, il Ministero autorizza il professore a nominare un assistente incaricato; in questa maniera il professore non rimane privo di assistente.

BALDINI. Accetto il chiarimento fornito dal relatore e ritiro il mio emendamento.

TRIMARCHI. Al primo comma di questo articolo si dice: « Non possono ottenere la conferma nelle funzioni, eccetera »; al secondo comma troviamo: « Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica, eccetera ». Io chiedo se si intende dire qualcosa di diverso.

GIARDINA, *relatore*. Effettivamente c'è un contrasto nelle parole adoperate, però il concetto è chiaro. Sarebbe senz'altro meglio, ai fini di eliminare ogni equivoco, usare la stessa formulazione nei due commi.

FORTUNATI. Io, però, ho l'impressione che effettivamente si volessero dire due cose diverse.

TRIMARCHI. È anche la mia impressione, e per questo sarebbe bene precisare. Leggiamo il primo comma: « Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei ».

FORTUNATI. ...quelli, cioè, che non hanno vinto!

TRIMARCHI. Quindi cessano di essere assistenti straordinari. Leggiamo il

secondo comma: « Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengono, nonchè coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina ». Ma non è la stessa cosa? Cioè se si astengono è come se non avessero vinto!

F O R T U N A T I . No, perchè non presentandosi non hanno avuto un giudizio di idoneità.

T R I M A R C H I . Però c'è l'incertezza della diversa terminologia (qualifica e funzione) usata.

F O R T U N A T I . Nel secondo comma sarebbe preferibile dire: « Non posso del pari ottenere la conferma coloro, eccetera » senza altre aggiunte.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che una distinzione del tipo di quella fatta dal senatore Fortunati sia esatta. Cioè, nella sostanza, il candidato bocciato — al massimo — può avere le funzioni, ma non la qualifica; la cosa, invece, non è possibile per il candidato che si è astenuto, il quale, non essendo stato bocciato, in teoria potrebbe avere lo stesso la qualifica. Quindi è assistente straordinario e rimane tale.

T R I M A R C H I . Ma se vogliamo eliminare questa categoria!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque eliminare « nella qualifica » al secondo comma mi pare che sia opportuno, lasciando inalterato il primo comma. Quindi in definitiva la distinzione c'è: nel primo caso si tratta di persone che perdono la qualifica e, al massimo, si potrebbe pensare che mantengono la funzione; nel secondo caso si tratta di persone che non hanno partecipato e quindi non sono state sottoposte a

esame, oppure l'hanno superato positivamente — e quindi avrebbero i titoli per la qualifica — che però decadono per non aver accettato la nomina in ruolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « nella qualifica » al secondo comma, suggerito dal senatore Fortunati e accolto dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 16 con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 17.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

L'assegnazione di almeno un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio, prive di assistente di ruolo, è disposto con criterio di priorità.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 14 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un

emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « delle Scuole » le parole: « e degli Istituti statali di istruzione universitaria ».

Sempre a questo articolo dai senatori Giardina e Cassano è stato presentato un emendamento inteso a sopprimere l'intero secondo comma. Infine analogo emendamento soppressivo del secondo comma è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi.

I senatori, Fortunati, Romano e Piovano hanno presentato, infine, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, la seguente frase:

« Tale priorità si estende fino al raggiungimento di un posto di assistente di ruolo per ogni 50 studenti nel caso di insegnamenti ufficiali obbligatori di discipline sperimentali aventi carattere di esercitazione individuale a posto singolo con impegno annuo minimo di 200 ore per ogni studente ».

**M O N A L D I .** Nelle Facoltà si trovano molti istituti senza assistente ordinario perchè non ne hanno bisogno e non lo richiedono. Ove noi accettassimo la priorità alle cattedre che si trovano sfornite dell'assistente, vi assorbiremmo gran parte dei posti messi a disposizione di questo disegno di legge.

Noi vorremmo lasciare al Ministro la piena discrezionalità: se riterrà opportuno dare a quelle cattedre un posto di ruolo lo darà, altrimenti potrà deviare verso altre.

**T R I M A R C H I .** Di questa norma noi abbiamo chiesto la soppressione, però credo utile che il Governo dia qualche chiarimento sul problema della ripartizione e della destinazione dei posti di assistente. Per la verità si sta facendo un notevole sforzo finanziario per aumentare il numero degli assistenti. Sembra però che, malgrado questo, non si potrà avere un effettivo vantaggio a breve scadenza per la scuola, dal momento che per i primi due anni accademici è molto alto il numero degli assistenti straordinari i cui posti devo-

no essere coperti con assegnazione di posti di assistente ordinario.

**F O R T U N A T I .** I posti messi a disposizione sono 2.100 nell'anno accademico 1966-1967 e 1.050 nell'anno accademico 1967-1968. Quindi sono più di 3.000 entro il 1º novembre 1967.

**T R I M A R C H I .** Vediamo bene che facendo riferimento a queste unità, se dobbiamo destinare il 20 per cento agli insegnamenti ufficiali di ruolo, ben poco resta per le altre materie. Per questo non è possibile che il comma dell'articolo resti in piedi.

**F O R T U N A T I .** Non vedo perchè si debba combattere contro i mulini a vento. Se fate bene i calcoli vi accorgete infatti che la proporzione fra insegnamenti ufficiali e insegnamenti non ufficiali non è come si vorrebbe prospettare: tra le due categorie vi è infatti un rapporto di un sesto o un settimo. Questa è la realtà!

Dire che è disposto con carattere di priorità per insegnamenti ufficiali significa « in quanto non vi siano già assistenti ».

Non comprendo perchè si debba contrastare questo comma.

**M O N A L D I .** In determinate Facoltà, per molte materie non è richiesto l'assistente.

**F O R T U N A T I .** Normalmente anche per i posti di assistente è la Facoltà interessata che fa la richiesta. È chiaro che questa norma vale nell'ambito delle richieste che le Facoltà hanno già fatto. Le richieste probabilmente saranno superiori a 2.000 e nell'ambito di esse si deciderà secondo un criterio di priorità.

**M O N A L D I .** Allora ove non si specificasse con le parole: « nell'ambito delle richieste » si rischierebbe di obbligare il Ministro a dare posti di assistente a chi non li ha richiesti o a chi non ne ha bisogno.

T R I M A R C H I . Insisto nel richiedere chiarimenti. Se lasciamo il comma così com'è questa assegnazione di posti a favore degli assistenti non ha un significato pratico. La massa dei posti servirà soltanto alla sistemazione degli assistenti straordinari.

Sembra che questi insegnamenti siano 3.500 di cui 3.000 nelle facoltà scientifiche e 500 nelle altre. Per quanto riguarda la Facoltà di medicina quasi tutti gli insegnamenti obbligatori hanno uno o più assistenti.

G I A R D I N A , *relatore*. Molto spesso i titolari dei vari insegnamenti ufficiali con esami obbligatori non hanno un istituto. Ora dare a questi degli assistenti che poi non possono svolgere le ore di lezione significa praticamente nominare assistenti inutili sul piano didattico.

Forse conviene lasciare il concetto espresso nel comma eliminandone però il carattere vincolativo ed automatico. Sarebbe opportuno esaminare caso per caso. Si potrebbero aggiungere le parole: « e tenuto altresì conto del numero degli assistenti ordinari con particolare considerazione delle cattedre che ne siano prive ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso il secondo comma, che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento, ha una sua validità. La casistica è varia e si possono citare tanti casi a favore e tanti casi contro. Spesso vi sono materie fondamentali che in alcune Facoltà vengono trascurate a seconda del prelevare o meno di un indirizzo o di un determinato orientamento.

Per il timore che si favorissero troppo le materie straordinarie o non obbligatorie, si voleva allora avere la garanzia — oltre quella già contenuta nel potere discrezionale del Ministro che assegna direttamente i posti di assistente alle cattedre, indipendentemente dalla richiesta delle Facoltà — che le materie fondamentali disponessero almeno di un posto di assistente.

Era questa la preoccupazione alla base del secondo comma; sta di fatto, però, che

dopo l'inserimento di tale norma nel contesto del disegno di legge, sono state sollevate proteste da tutte le parti. Le Facoltà scientifiche, da un lato, temevano che l'obbligatorietà, diciamo, dell'assegnazione di un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline obbligatorie portasse come conseguenza uno spostamento a favore delle Facoltà umanistiche nelle quali, a torto o a ragione, si ritiene che alcuni insegnamenti possano fare anche a meno di un assistente. Le Facoltà umanistiche, dall'altro, avevano la preoccupazione — alla quale mi pare che abbia fatto riferimento anche il senatore Trimarchi — che, dato il moltiplicarsi di incarichi nelle materie ufficiali delle Facoltà scientifiche, ciò fosse un mezzo per accentuare maggiormente, nell'assegnazione di posti di assistente, la preferenza che fino ad oggi si è usata verso le Facoltà scientifiche.

In questa situazione, a me sembra che una soluzione intermedia, come quella proposta dal senatore Giardina, possa essere auspicabile — salvo i miglioramenti che potranno essere introdotti — perchè il fissare, come si fa praticamente, l'automaticità dell'assegnazione di un posto di assistente a tutti gli insegnamenti ufficiali obbligatori potrebbe veramente impegnare un numero assai notevole dei posti di assistente previsti dal presente disegno di legge. Quanti?

Il senatore Trimarchi ha detto una cifra: può darsi che sia attendibile; sta di fatto che è una cifra soggetta, nei prossimi anni, a notevoli variazioni, proprio in conseguenza di questo disegno di legge. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nell'articolo 8 abbiamo previsto la possibilità che le Facoltà chiedano più incarichi per la stessa materia, comune, o comune solo di nome, a più indirizzi dello stesso corso di laurea o a più corsi di laurea. Se lasciamo questa possibilità e aggiungiamo l'obbligo di assegnare ad ogni nuovo incarico un assistente, veramente allora abbiamo creato un meccanismo moltiplicatore che concentra in certe Facoltà, non saprei dire se umanistiche o scientifiche, tutto lo sforzo rappresentato da questo disegno di

legge. Finiremmo, praticamente, con l'averne assicurato, giustamente, la possibilità di incarichi multipli e, in più, il diritto di avere un assistente, quando alle volte questi incarichi multipli hanno una funzione puramente didattica e non tanto scientifica.

Per queste ragioni, sembra al Governo che il secondo comma, in effetti, sia un po' troppo vincolante. Ed allora, tra l'emendamento soppressivo che è stato presentato da una parte, e la proposta che il senatore Fortunati ha già in parte illustrato, che attribuisce la priorità anche ad un'altra serie di esigenze che verrebbero ad assorbire un ulteriore numero di assistenti, non avendo per il momento elementi precisi di giudizio — perchè il giudizio, ripeto, si dovrà basare su una situazione a venire, che verrà determinata da questo provvedimento —, ritengo che una soluzione intermedia del tipo di quella formulata dal senatore Giardina, nel senso cioè di impegnare il Ministro a considerare con particolare riguardo, nell'assegnazione dei posti di assistenti di ruolo, le esigenze delle cattedre che non abbiano neanche un assistente, possa dare a tutti piena garanzia.

F O R T U N A T I . Penso che nel secondo comma si debba fare riferimento alle richieste delle Facoltà. Ecco allora che, nell'ambito di queste richieste, si darà la precedenza alle cattedre prive di assistenti di ruolo.

G I A R D I N A , *relatore*. Il concetto del secondo comma lo inserirei nel primo comma e direi: « La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente... è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con particolare attenzione alle cattedre che ne siano prive, con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea... ».

T R I M A R C H I . Si può dire: « avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto conto altresì degli assistenti volontari in servizio e della eventuale mancanza di assistenti di ruolo ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetterei anche una formulazione più accentuata che richiami le esigenze delle cattedre senza assistente.

F O R T U N A T I . Non è necessario fare riferimento alle richieste delle Facoltà? Nel caso dei professori di ruolo è stato inserito un comma nel quale è stato fatto riferimento alla richiesta motivata delle Facoltà.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel meccanismo della distribuzione degli assistenti la richiesta della Facoltà è meno importante, e sarebbe una innovazione.

F O R T U N A T I . Non sorgerebbe più alcun dubbio perchè tutte le preferenze avverrebbero nell'ambito delle richieste delle Facoltà.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Resta sempre il timore che le Facoltà facciano la richiesta per tutte le cattedre prive di assistente, anche per gli incarichi duplici o multipli che abbiamo reso possibili per le Facoltà tecnico-scientifiche. Una cosa è dare la priorità assoluta, altro è dire che il Ministro deve tenere conto.

F O R T U N A T I . Io direi di formulare un comma che introduca il concetto della distribuzione effettuata sulla base di una richiesta che precede.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avverto che, in tal caso, verrebbe introdotta una notevole innovazione nel meccanismo della distribuzione degli assistenti, che oggi avviene anche al di fuori dell'ambito delle richieste delle Facoltà. Quindi dobbiamo stare attenti.

T R I M A R C H I . Vorrei un chiarimento; all'inizio del primo comma si dice « La ripartizione tra le cattedre... »; non si



dovrebbe forse dire «tra gli insegnamenti»?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono sempre cattedre, anche se non sono coperte da posti di ruolo.

G I A R D I N A , *relatore*. La formulazione del primo comma potrebbe essere allora la seguente:

«La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio».

S T I R A T I . Non sarebbe opportuno precisare «cattedre relative ad insegnamenti ufficiali»?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è necessario.

F O R T U N A T I . A questo punto bisognerebbe considerare il caso, sia reale che ipotetico, che vi siano alcuni insegnamenti che abbiano maggior bisogno numericamente di assistenti rispetto ad altri. È chiaro però che, entrando in quell'ordine di idee, il nostro emendamento è già precluso.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono previste, comunque, le esigenze didattiche e della ricerca scientifica; e poi mi sembra che si sia accennato, in proposito, ad un ordine del giorno.

F O R T U N A T I . È bene però che l'ordine del giorno venga votato dopo l'approvazione del primo comma.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura del primo comma, quale risulta nella formulazione proposta dal relatore e accettata dal Governo:

«La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio».

T R I M A R C H I . Consento sul nuovo testo e non insisto sull'emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma nel testo, proposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dal senatore Giardina ed altri e accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati, Romano e Piovano s'intende pertanto precluso.

All'articolo 17 è stato presentato dai senatori Fortunati, Piovano e Romano un emendamento tendente a sostituire il terzo comma del testo della Camera con il seguente:

«A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, delle Facoltà e scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965».

G I A R D I N A , *relatore*. Dichiaro di essere favorevole a questo emendamento.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo dichiara di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.  
(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 17.

(È approvato).

Informo la Commissione è stato presentato dai senatori Giardina, Fortunati, Alci di Rezza Lea e Trimarchi il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, considerato che i corsi ufficiali di insegnamento obbligatori di materie sperimentali aventi carattere di esercitazione a posto singolo (con impegno minimo annuo per studente di duecento ore) non possono essere efficacemente impartiti qualora il rapporto numerico tra docenti e studenti risulti inferiore al rapporto da 1 a 50; fa voti che a tale scopo il Ministro destini, in base alle esigenze effettivamente accertate per queste discipline, un'opportuna aliquota di posti di assistente di ruolo, che permetta, nel periodo previsto per le assegnazioni della presente legge, di avvicinarsi il più possibile all'auspicato rapporto numerico fra docenti e studenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 17 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 18.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957,

n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 14.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Giardina un emendamento tendente a sostituire alle parole: « ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 14 », le altre: « ai fini della presente legge ».

G I A R D I N A , *relatore*. Così come è formulato questo articolo, l'equiparazione degli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli agli assistenti straordinari si ha soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati, secondo quanto stabilito all'articolo 14, mentre l'intenzione era di considerarli assistenti straordinari ai fini complessivamente considerati dalla presente legge. Questa è la motivazione del mio emendamento.

T R I M A R C H I . Quanti sono questi assistenti?

G I A R D I N A , *relatore*. Non lo so con precisione, ma non è difficile conoscerlo.

T R I M A R C H I . Non ho alcuna prevenzione a questo riguardo; però sarebbe importante conoscere il numero, perchè potrebbero ammontare anche a duecento e la questione, in questo caso, assumerebbe un'altra rilevanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Giardina.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 19.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Stirati un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo, un comma aggiuntivo del seguente tenore: « All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, è computato sino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari ».

S T I R A T I . Si tratta di una rivendicazione di carattere sindacale che mi per-

metto di prospettare alla Commissione. In analogia a quanto disposto per i professori della scuola secondaria, ai fini della carriera e della progressione economica dovrebbero essere computati, sino a quattro, gli anni di servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio dopo il conseguimento della libera docenza.

S P I G A R O L I . Il beneficio cui ha fatto riferimento il senatore Stirati è concesso soltanto ai fini degli scatti; gli scatti che vengono assegnati in virtù di questi anni pre-ruolo, vengono trasportati di coefficiente in coefficiente; quindi non servono assolutamente ad abbreviare la permanenza in un certo coefficiente. Mi pare, invece, che l'emendamento testè presentato contempli una progressione economica e di carriera; cosa che non è prevista, per i professori della scuola secondaria. Si potrebbe, eventualmente, proprio per realizzare un'analogia, concedere di poter utilizzare questi quattro anni ai fini degli scatti.

G I A R D I N A , *relatore*. Mi rimetto alle decisioni del Governo.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregarvi di concedermi un po' di tempo per poter meglio riflettere sulla questione.

S P I G A R O L I . Va tenuto presente che questo emendamento comporta una spesa.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo, allora, la votazione di questo emendamento e procediamo alla votazione dei singoli commi dell'articolo 19.

Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma.

(È approvato).

La votazione dell'articolo nel suo insieme, in attesa delle decisioni del Governo sull'emendamento Stirati, è sospesa.

#### Art. 20.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di almeno tre membri, nominati dal Presidente di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966 .	L.	305.000.000
»	»	1967 . » 1.925.000.000
»	»	1968 . » 2.500.000.000
»	»	1969 . » 3.125.000.000
»	»	1970 . » 3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza e Trimarchi un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « Istituti », l'altra: « statali ».

S P I G A R O L I . Mi pare che questo emendamento non sia giusto. Perché, infatti, non aiutare anche gli studenti delle Università non statali?

G I A R D I N A , *relatore*. Va tenuto presente che questa norma è a vantaggio degli studenti e non dei professori.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

T R I M A R C H I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, il primo comma dell'articolo 20 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Dal senatore Cassano è stato presentato poi un emendamento tendente a sostitui-

re il secondo comma con il seguente: « Le borse individuali ed indivisibili, dell'ammontare di un milione e cinquecentomila lire, verranno assegnate per concorso, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione ».

Poichè il senatore Cassano è assente, tale emendamento si intende ritirato.

Sempre al secondo comma dell'articolo 20 è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire le parole: « ciascuna delle quali... », con le seguenti: « e destinate all'Istituto o Cattedra, che da ciascuna delle Facoltà verrà designato ».

R O M A N O . Nel piano della scuola sono state istituite delle borse di studio; qual è il loro importo?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In media, è nell'ordine di un milione.

R O M A N O . Col piano della scuola, noi abbiamo attribuito borse di studio ai giovani migliori e più preparati, perchè tali sono quelli che per primi hanno potuto usufruire di queste borse. Ora, questi giovani possono concorrere ed ottenere anche le borse di studio di cui stiamo parlando? Se così non fosse, si verificherebbe che ai migliori viene data una borsa di studio di un milione, mentre agli elementi eventualmente anche di secondo piano viene data una borsa di studio di un milione e cinquecentomila lire.

G I A R D I N A , *relatore*. La questione è stata già trattata e l'onorevole Ministro ha dato una risposta al senatore Fortunati, che ha dichiarato di ritenerla soddisfacente.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La borsa di studio di un milione di cui godono i giovani laureati viene data in rapporto al tipo di lavoro che il giovane vuole svolgere; lavoro che non si deve necessariamente svolgersi

re in un istituto universitario, ma che può svolgersi anche fuori, all'estero, in Italia, in una biblioteca, eccetera. Questa borsa può essere superiore o inferiore al milione.

R O M A N O . Ma sarà possibile rinunciare a quella borsa oppure si può concorrere per averle entrambe?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile averle entrambe.

R O M A N O . Quale norma esclude che il giovane possa usufruire dell'una e dell'altra borsa?

M O N A L D I . La non cumulabilità con retribuzioni di qualsiasi natura è disposta nel sesto comma dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore Trimarchi se insiste nel suo emendamento.

T R I M A R C H I . Il nostro emendamento al secondo comma è puramente formale; comunque non insisto.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Bellisario un emendamento tendente ad inserire dopo il secondo comma dell'articolo 20 le parole: « L'assegnazione di almeno una borsa agli istituti e alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia un carattere obbligatorio, privi di assistenti di ruolo, è disposta con criterio di priorità ».

B E L L I S A R I O . L'emendamento si illustra da sè. Nell'assegnazione delle borse di studio io chiedo che venga rispettato un criterio di priorità che si deve riferire agli istituti e a quelle cattedre che sono relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio.

Ho ripetuto in questo testo le stesse parole che sono state usate nel secondo comma dell'articolo 17, che è stato poi assorbito nel primo comma.

G I A R D I N A , *relatore*. L'emendamento del senatore Bellisario è in contrasto, in complesso, col primo comma dell'articolo 20, il quale dispone che le borse vengono assegnate dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà.

Si deve ancora osservare che nell'ambito delle Facoltà si guarda soprattutto dove vi siano giovani che diano speranze per la vita e il progresso della scienza. Anche se la materia non è di quelle di grande richiamo, ma viene seguita da giovani che meritano e rappresentano delle speranze per l'avvenire, si danno le borse di studio.

Non sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Bellisario perchè i fini che esso vuol raggiungere saranno certamente perseguiti dalle Facoltà, laddove ricorrano, per le discipline da lui indicate, le accennate situazioni di fatto.

B E L L I S A R I O . Desidero sottoporre sommessamente all'attenzione dei colleghi che il secondo comma stabilisce che la distribuzione avviene da parte del Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale istituto o cattedra le borse debbono essere destinate. Ora io chiedo soltanto questo: che in detta distribuzione si dia carattere di priorità a quelle cattedre e a quegli istituti che si riferiscano ad insegnamenti fondamentali, con esame di carattere obbligatorio. È una cosa logica o illogica questa?

G I A R D I N A , *relatore*. Le materie che hanno esame obbligatorio sono moltissime: saranno sempre di numero superiore alle borse che il Consiglio di amministrazione metterà a disposizione di quella data Facoltà; cioè il numero delle borse sarà sempre inferiore a quello delle materie i cui esami sono obbligatori.

B E L L I S A R I O . Quindi, ci saranno insegnamenti obbligatori che resteranno senza borse di studio!

G I A R D I N A , *relatore*. Potrebbe darsi benissimo il caso di una borsa di studio assegnata ad una materia il cui esame non sia obbligatorio, ove vi siano dei giovani che diano affidamento di continuare lo studio di quella scienza.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei osservare che qui l'intervento del Ministero è regolato rigorosamente dalla legge e si limita alla distribuzione delle borse alle varie Università. Poi il Consiglio di amministrazione le assegna alle varie Facoltà, che a loro volta le danno alle singole cattedre. Con questo meccanismo è difficile disporre di qualcosa.

Diverso è il caso dei posti di assistente, che sono assegnati direttamente dal Ministro. La distribuzione delle borse è affidata alla autonoma responsabilità delle Facoltà.

B E L L I S A R I O . Ho le mie riserve sull'autonomia delle Facoltà: molti inconvenienti derivano proprio da questa autonomia.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel merito, poi, credo anche che qui convenga veramente lasciare alla valutazione delle Facoltà la distribuzione delle borse di studio. Abbiamo già stabilito certe priorità, a favore di determinate cattedre, a proposito dei posti di assistente; lasciamo che le Facoltà con le borse di studio possano eliminare eventuali lacune o ingiustizie o differenze che si vengano a verificare.

Quindi sono contrario all'emendamento del senatore Bellisario. Potrei accettare eventualmente, come raccomandazione, un ordine del giorno in questo senso.

B E L L I S A R I O . Che senso avrebbe, in questo caso, un semplice ordine del giorno? Non insisto, comunque.

S P I G A R O L I . Desidero un chiarimento a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Cassano, decaduto per assenza del presentatore. Vorrei sapere dal

rappresentante del Governo se era un emendamento accettabile o no, perchè mi sembra che esso avrebbe potuto in qualche modo dare al Ministro la possibilità di intervenire, non tanto nella distribuzione, quanto nella definizione dei criteri di assegnazione delle borse di studio; criteri oggettivi, cioè, validi per tutte le Università. Ciò non avrebbe potuto giovare in certo qual modo ad una più corretta ed obiettiva assegnazione delle borse di studio?

F O R T U N A T I . Vorrei ricordare ai colleghi che nel corso della discussione generale il Ministro si è intrattenuto su questo punto dicendo che alla Camera la questione era stata lungamente discussa e che si era adottata — giustamente secondo me — la strada indicata nel testo in quanto i concorsi nazionali per la concessione di borse di studio per giovani laureati danno luogo evidentemente a notevoli ritardi. Si era preferito, pertanto, lasciare la responsabilità dell'assegnazione alle Facoltà, che solitamente sollevano questioni di esigenze didattico-scientifiche.

Altrimenti, è inutile che noi da un lato parliamo, in sede di riforma universitaria, di nuovi compiti da affidare alle Università e alle Facoltà, mentre dall'altro, nel momento stesso in cui mettiamo in moto uno strumento che dovrebbe servire ad accrescere le possibilità di selezione dei giovani, diciamo *a priori* che le Facoltà e gli organi accademici sono incapaci di esplicare il loro compito. Secondo me sarebbe stato un errore estromettere le Facoltà dall'assegnazione delle borse di addestramento didattico-scientifico.

S P I G A R O L I . Tutto bene; ma io ho posto un quesito diverso: se cioè non sarebbe opportuno dare disposizioni generali, valide per tutte le Università.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei sottolineare la differenza sostanziale che c'è tra borse di studio a giovani laureati e borse di studio ai giovani per le ricerche, che tendono a garantire l'integrazione dell'attività

di studio e di ricerca individuale nell'attività di un istituto universitario.

In questo caso c'è un rapporto col professore e con l'attività dell'istituto; e c'è una serie di situazioni che possono essere giudicate solo localmente, come avviene appunto nei concorsi per gli assistenti ordinari, i quali sono concorsi nazionali ma con esigenze locali.

Si è riprodotto, in questo caso, *grosso modo*, il meccanismo del concorso per gli assistenti ordinari, sia pure semplificandolo, dando prevalenza in questo caso alle esigenze, agli orientamenti e alle iniziative di carattere locale.

È per altro difficile che il Ministro possa stabilire con una norma generale criteri per questo concorso, criteri che più opportunamente dovranno essere decisi dalle singole sedi universitarie.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 20 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Al terzo comma, il senatore Stirati ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Le Commissioni del concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda saranno nominate dal Consiglio di facoltà e composte del direttore dell'istituto o titolare della cattedra, di un professore di ruolo e di un professore incaricato o assistente di ruolo abilitato alla libera docenza. Il concorso è per titoli ».

Data l'assenza del presentatore, la senatrice Tullia Romagnoli Caretoni fa proprio l'emendamento.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bellisario tendente ad inserire, dopo le parole: « composte di almeno tre membri » le altre: « docenti di materie affini ».

Infine, la senatrice Lea Alcidi Rezza ed il senatore Trimarchi propongono di aggiungere, dopo le parole: « per titoli » le altre: « e per esami ».

**TRIMARCHI.** L'emendamento da noi proposto attiene al sistema di concorso che, anziché per soli titoli, noi vorremmo fosse fatto anche per esami.

Sembra infatti giusto e corretto che un concorso, i cui risultati devono rappresentare un attestato di attitudine alla ricerca scientifica dei vincitori, non sia basato solamente su un giudizio sui titoli, cioè, in definitiva, sul voto di laurea, ma si sostanzzi anche in qualche prova scritta o sperimentale che dia garanzie circa la preparazione dei candidati.

Vorrei inoltre pregare la Commissione di prendere in considerazione un nuovo emendamento che, assieme alle senatrice Lea Alcidi Rezza, ritengo utile presentare alla prima parte del terzo comma. Non mi sembra infatti felice l'espressione: « Il concorso... sarà giudicato »: un concorso non può essere oggetto di giudizio. Proporrei pertanto una formula diversa e, precisamente, questa: « Spetta al Preside di ogni facoltà nominare le relative Commissioni giudicatrici ».

L'ultima parte del terzo comma, invece, dovrebbe rimanere, come già proposto, così formulata: « Il concorso è per titoli e per esami ».

**MONALDI.** Non sarei contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Trimarchi e dalla senatrice Lea Alcidi Rezza; solo, dovremmo meglio precisare il contenuto della parola « esami ».

Effettivamente, arriveranno a questi concorsi giovani che potranno presentare come titolo solo il proprio *curriculum* universitario: questo, pur essendo importantissimo ai fini di una valutazione complessiva, è tuttavia insufficiente per valutare le attitudini alla ricerca scientifica.

A Napoli, per esempio, da 15 anni sono assegnate borse di studio da parte del Banco di Napoli ed i giovani si sottopongono ad un colloquio che si è sempre dimostrato di grande utilità per vagliare le loro capacità e tendenze.

Sarei dunque senz'altro favorevole alla proposta del senatore Trimarchi ove, però,

si specificasse che si tratta di un esame-colloquio.

**SPIGAROLI.** Mi associo alle considerazioni del senatore Monaldi e condivido l'adozione, per questi concorsi, di un esame-colloquio.

**FORTUNATI.** Francamente, onorevoli senatori, non vedo la ragione per cui dovremmo istituire, per un concorso relativo ad una borsa di addestramento, uno strumento che esiste solo per i concorsi per posti di ruolo.

Cominciamo con il chiarire questo primo punto.

Non mi risulta che, tranne casi eccezionali, i concorsi per borse di studio richiedano prove di esame. Quando noi parliamo di « titoli » è chiaro che ci riferiamo alla tesi di laurea e questo dovrebbe bastare ai fini della valutazione.

**TRIMARCHI.** Attualmente, nei concorsi nazionali, le tesi di laurea non vengono quasi più prese in considerazione.

**FORTUNATI.** Per quello che so, posso dire che a Bologna, determinati concorsi che interessano vari organismi, sono tutti basati sulle tesi dei candidati.

Sarei d'accordo sulla necessità di specificare in che cosa debbano consistere i titoli, ma se si vuole introdurre anche il principio dell'esame-colloquio allora dovrei dissentire dagli onorevoli colleghi perchè, così facendo, invece di avere più garanzie queste diminuirebbero.

Potrebbe infatti verificarsi che, con la trappola del colloquio, colui che ha fatto una tesi di laurea ottima venga superato da un'altro che, in sede di produzione concreta, non ha fatto niente ma che si è dimostrato più brillante all'esame.

**ALCIDI REZZA LEA.** Il voto di laurea sarà pur valutato!

**FORTUNATI.** Ritengo che in questa sede noi dobbiamo tener conto degli esami precedenti fatti dai candidati e di



quello specifico di laurea; devo dire che quasi tutte le facoltà si regolano in questo modo.

Il giudizio decisivo è dato dalle tesi: nella stragrande maggioranza, infatti, si tratta di giovani che non possono presentare nessun'altra produzione scientifica. La migliore prova è dunque fornita dalla tesi di laurea perchè da questa si può già vedere se quel giovane ha un cervello in fermento oppure no.

In definitiva, onorevoli senatori, non vorrei che introducendo l'esame-colloquio, ripeto, ottenessimo il contrario dell'effetto voluto!

T R I M A R C H I . Potremmo essere d'accordo sull'ultimo punto.

G R A N A T A . Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Fortunati; ho solo una preoccupazione formale per quanto si riferisce al modo in cui possiamo esprimere, traducendolo in termini giuridici, il concetto che egli ha illustrato. Cioè, per « titoli » noi dovremmo intendere, contrariamente alla prassi, non la valutazione del punteggio riportato con la tesi di laurea, ma il contenuto stesso della tesi indipendentemente dal voto. Se la Commissione vorrà decidere in questo senso, questo punto dovrà essere chiarito.

In via subordinata, per venire incontro alle preoccupazioni emerse durante l'intervento del senatore Trimarchi e sempre che la Commissione non accolga la proposta del senatore Fortunati, sarei favorevole all'istituzione di un colloquio sul titolo di una conversazione, cioè, che dovrebbe svolgersi tra i commissari e l'aspirante sulla tesi di laurea.

A questa soluzione, ripeto, sarei favorevole in via subordinata qualora non venisse accettata la proposta del senatore Fortunati; comunque, ritengo che anche questo colloquio sul titolo potrebbe fornire elementi utili per giudicare se le varie tesi sono veramente frutto dell'elaborazione dei giovani e non di collaborazioni provenienti da altre fonti.

T R I M A R C H I . Potremmo modificare l'emendamento da noi proposto in questo senso: « Il concorso è per titoli ed esame consistente in un colloquio sui titoli ».

G I A R D I N A , *relatore*. Potrei essere d'accordo su questa soluzione; solamente, in considerazione dei casi in cui il candidato potrebbe essere unico — e per i quali il problema non sorge — proporrei di dire che le commissioni giudicatrici hanno facoltà di chiamare a colloquio i candidati che vogliono sentire. Dovrebbe essere dunque una facoltà delle commissioni quella di chiamare i candidati per il colloquio.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che sia molto pericoloso entrare in troppi particolari: la sede legislativa non è la più adatta per elaborare un regolamento sui concorsi.

Sono cioè d'accordo con quanto detto dal senatore Fortunati che l'aggiunta del colloquio generico, mentre non offre alcuna garanzia, si può prestare a qualche valutazione aberrante. Inoltre, per quel che so, e basandomi sulla tradizione e prassi delle libere docenze, quando si parla di concorso per titoli è già previsto il colloquio sui titoli. Comunque, se vogliamo, possiamo anche fare questa precisazione nel presente disegno di legge.

T R I M A R C H I . Potremmo dire: « Il concorso è per titoli. La Commissione può invitare il candidato ad un colloquio sul titolo ».

B E L L I S A R I O . Che cosa significa il termine « può »?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Vuol dire che la Commissione giudicatrice può, a suo giudizio, sottoporre a colloquio qualcuno dei candidati.

M O N A L D I . La discussione verte sulla natura e materia del colloquio. Il senatore Fortunati si è riferito alla tesi di laurea, che (lei, senatore Fortunati, lo sa al pari di me, anzi al pari di tutti gli univer-

sitari) non è un titolo molto solido, per parecchie ragioni. Inoltre la tesi potrebbe non essere l'unico titolo, anche per il fatto che i candidati possono avere fin a quattro anni la laurea, e possono avere lavorato largamente nel campo scientifico.

Molto più ragionevole sarebbe dire: « sui titoli o su materia a scelta del candidato ». Perchè facciamo borse di addestramento per cultura, per perfezionamento, ma anche per ricerca scientifica; andiamo infatti alla ricerca di cervelli. Dovremmo cercare, attraverso questo primo vaglio, di vedere quale sia la loro strada, e se sono capaci di batterla, e, siccome è lasciata loro la facoltà di scegliersi la materia sulla quale diranno cosa intendono fare, come intendono operare, quali sono gli scopi per i quali intendono prendere la borsa di studio, allora mi pare che il colloquio sarebbe molto più semplice e rispondente.

**G R A N A T A .** La questione riguarda i criteri con i quali la Commissione tradurrà in un voto la valutazione dell'esame dei titoli ed eventualmente del colloquio; la proposta Trimarchi tendeva a garantire da ogni pericolo derivante dalla presentazione di plagi. La commissione, alla quale si dà la facoltà di accertarsi, attraverso un colloquio, dell'autenticità dell'elaborato che costituisce il documento di base, compiuto questo accertamento attraverso il colloquio, esprime il giudizio in un voto.

Se invece, accettiamo la proposta del senatore Monaldi allarghiamo il campo di indagine, e allora può accadere, faccio l'ipotesi (che non mi pare al limite) che un candidato presenti una brillantissima tesi di laurea non frutto di lavoro personale. La commissione, nel valutare la tesi, ha qualche sospetto; invita allora il candidato a colloquio, e il candidato propone una materia che non ha niente a vedere con la laurea. La genuinità dell'elaborato non c'è più, e la tesi di laurea viene valutata per quel che vale con in più il risultato del colloquio che non ha pertinenza con la tesi.

Concludendo, o proponiamo il concorso solo per titoli, oppure concediamo alla commissione la facoltà di un approfondimen-

to, di un accertamento sui titoli, dopo di che la commissione dovrà assegnare un unico voto che determina la diversa graduatoria dei candidati.

**M O N A L D I .** I titoli sono solo i voti e le eventuali pubblicazioni: questi soli sono i titoli e sono insufficienti a nostro parere.

**G R A N A T A .** Allora non sono d'accordo sul colloquio a scelta. Sia il concorso per titoli, e sia data facoltà alla Commissione di richiedere un colloquio sui titoli stessi.

**P I O V A N O .** Vorrei fare una domanda. Fra i titoli sarebbe contemplata anche la condizione di orfani di guerra e simili, o si tratta solo di titoli di cultura?

**P R E S I D E N T E .** Sono contemplati solo i titoli di cultura. Si potrebbe semplicemente dire che il concorso, per esame, consiste in un colloquio.

**G R A N A T A .** Se diciamo solo « colloquio » condivido le preoccupazioni del senatore Fortunati.

**T R I M A R C H I .** Si dia facoltà alla commissione di invitare ad un colloquio sui titoli. Sia cioè il concorso per titoli e si dia facoltà, alla Commissione, di invitare ad un colloquio sugli stessi.

**M O N A L D I .** Il colloquio, o bisogna renderlo obbligatorio o bisogna toglierlo. È proprio questa la via per la quale si sono commesse delle valutazioni arbitrarie: quando si sono trovati dei giovani che avevano ottime votazioni, per porre avanti a loro altri con titoli inferiori, sono stati fatti dei colloqui.

**F O R T U N A T I .** Come dicevo sin dall'inizio, stabiliamo che il colloquio sia obbligatorio e che la commissione debba fissare la valutazione dei titoli.

**T R I M A R C H I .** Mi pare che si era formato un certo orientamento favorevole

alla proposta da noi formulata. Non capisco perchè ora sorgano delle difficoltà. Il fine è quello di esercitare un controllo sulla autenticità dei titoli e vedere il grado di attitudine del giovane alla ricerca.

**FORTUNATI**. Membro della commissione è il professore presso cui il giovane deve andare, e il professore, nella maggioranza dei casi, già conosce il giovane perchè questo si è laureato presso di lui.

**TRIMARCHI**. Ad ogni modo chiedo che si voti su questo emendamento: dopo le parole: « per titoli », aggiungere le altre: « e per esame, consistente in un colloquio sui titoli stessi ».

**PRESDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Trimarchi.

(*E approvato*).

Ricordo che è stato anche presentato dal senatore Bellisario un emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma dopo le parole « sarà giudicato da Commissioni composte da almeno tre membri » le altre « docenti di materie affini ».

**BELLISARIO**. Ritengo che si debba specificare quali debbono essere i tre membri.

**TRIMARCHI**. Credo che nessun Preside di Facoltà farà a meno di introdurre nella commissione professori adatti.

**BELLISARIO**. Non insisto; ritiro la proposta di emendamento.

**PRESDENTE**. Ricordo inoltre che è stato presentato dai senatori Stirati e Tullia Romagnoli Caretoni il seguente emendamento sostitutivo della prima parte del comma: « Le commissioni del concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati, che ne avranno fatto domanda, saranno nominate dal Consiglio di facoltà e composte del direttore dell'istituto o titolare

della cattedra, di un professore di ruolo e di un professore incaricato o assistente di ruolo, abilitati alla libera docenza ».

**ROMAGNOLI CARETONI TULLIA**. L'emendamento Stirati entra nel merito della formazione della Commissione, in una materia che non credo di natura regolamentare: il senatore Stirati, così facendo, intende introdurre un criterio tassativo di scelta. Lo spirito che lo muove, corrispondente a una linea molte volte sostenuta da questa parte, è quello di cercare le massime garanzie, di introdurre un costume il più democratico possibile nelle Università.

**ROMANO**. In ogni caso, per il fondato rilievo formale che è stato fatto precedentemente è preferibile dire: « Le commissioni del concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda saranno nominate, eccetera » evitando, così, il « giudicato ».

**PRESDENTE**. D'accordo.

**MONALDI**. Però questa è la commissione che si adotta per gli esami per assistente: mi pare un po' esagerato.

**PRESDENTE**. Non è una cornice più grande del quadro?

**FORTUNATI**. No, la proposta riduce la cornice perchè sono nominati tutti da professori di ruolo.

**ROMITA**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che il Consiglio di facoltà scelga i componenti la commissione è una proposta che può essere senz'altro accettata.

**GIARDINA**, *relatore*. Non metterei il direttore dell'istituto, perchè se c'è, è ovvio che viene incluso nella commissione.

**ROMITA**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta del senatore Stirati tende a far sì che nella Com-

missione sia sempre garantita la presenza di un professore di ruolo.

**T R I M A R C H I .** Questo terzo comma, tenendo conto della parte già approvata, relativa alla natura dell'esame, nonché della proposta del senatore Stirati, potrebbe essere così formulato:

« Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, è per titoli e per esame, consistente in un colloquio sui titoli. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di facoltà, si compone del direttore dell'Istituto o del titolare della cattedra, di un professore di ruolo o di un professore aggregato, e di un professore incaricato o un assistente di ruolo abilitato alla libera docenza ».

**R O M I T A ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il secondo periodo del terzo comma nella formulazione testè letta dal senatore Trimarchi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel suo insieme, nel testo predetto.

(È approvato).

Metto ai voti i commi quarto, quinto, sesto e settimo nel testo della Camera.

(Sono approvati).

All'ottavo comma il senatore Piovano ha presentato un emendamento tendente a sostituire la tabella con la seguente:

« Esercizio finanz. 1966	L.	605.000.000
» » 1967	»	2.225.000.000
» » 1968	»	2.800.000.000
» » 1969	»	3.725.000.000
» » 1970	»	4.500.000.000 ».

**P I O V A N O .** L'emendamento in sostanza tende ad aumentare gli stanziamenti di 200 borse per il 1966, 1967 e 1968, di 400 borse per il 1969 e di 500 borse per il 1970.

È noto che alla fine del quinquennio sono previste 2.500 quote annuali. Si propone di passare almeno a 3.000.

**G I A R D I N A ,** *relatore.* Non posso che essere contrario a questo emendamento per evidenti ragioni di copertura.

**R O M I T A ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ricordo che nel testo originario del Governo il numero delle borse arrivava alla fine del quinquennio a 1.500 all'anno. Nella discussione alla Camera fu sottolineata l'insufficienza di tale numero imposto dai limiti di stanziamento. Il Governo, per soddisfare almeno in parte le richieste, operando una trasformazione degli investimenti previsti per il piano della scuola (borse per giovani laureati da una parte e borse di addestramento e ricerca scientifica dall'altra) arrivò al numero di 2.500.

Il Governo ritiene che oltre questo limite non si possa andare, dato che per il momento non sono disponibili ulteriori finanziamenti. Si dovrebbe « giocare » all'interno dei finanziamenti previsti per il piano della scuola, cosa che per il momento non si ritiene opportuna.

Questo il motivo per il quale il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Piovano.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piovano al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo della Camera.

(È approvato).

Vi è infine un emendamento presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi all'ultimo comma, tendente ad invertire l'ordine dei commi, ponendo l'ultimo comma all'inizio dell'articolo.

**T R I M A R C H I .** La modifica che si vuole apportare con questo emendamento è di carattere formale.

Nel piano di finanziamento non sono previste borse di addestramento. Ora, considerando il momento del finanziamento antecedente a quello della destinazione, sembra più corretto, tecnicamente, far precedere la norma che prevede siffatta destinazione di somme.

**R O M I T A**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una questione puramente formale. Al Governo sembra più logico, in ogni modo, far prima comparire la norma sostanziale, in materia, e poi quella che provvede al finanziamento.

**T R I M A R C H I**. Anche a nome della collega Alcidi Rezza dichiaro di non insistere sull'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma.

(È approvato).

Il senatore Bellisario propone ora il seguente comma aggiuntivo:

« I limiti di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti di titolari di borse di studio, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa ».

**B E L L I S A R I O**. Esiste una legge riguardante l'estensione dei limiti d'età per gli assistenti ordinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati agli effetti della partecipazione ai concorsi. Si tratta della legge n. 465 del 24 giugno 1950, che ratifica con alcune modifiche il decreto-legge n. 1172 del 1948, e che così stabilisce: « I limiti massimi d'età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volon-

tari o incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria ». Sembra opportuno non dimenticare tale agevolazione, nel momento in cui facciamo cessare l'istituto del volontariato e lo sostituiamo con quello della borsa di addestramento didattico e scientifico.

È questo il motivo per cui propongo l'emendamento col quale analogamente a quanto è stato stabilito dalla legge precedente, si tiene conto — anche se con un margine più ampio — del periodo di ricerca che il concorrente ex borsista ha speso presso l'Università.

**F O R T U N A T I**. È una proposta evidentemente coerente ed opportuna.

**T R I M A R C H I**. Perchè non assimilare quei borsisti agli assistenti straordinari?

**B E L L I S A R I O**. Vi è una differenza consistente nel fatto che mentre nella legge citata per gli assistenti straordinari volontari o incaricati il periodo di estensione è pari alla metà del servizio prestato, io propongo col mio emendamento che per i borsisti tale periodo venga calcolato come per gli assistenti ordinari. Nella mia proposta c'è un evidente fine di incoraggiamento nei confronti dei giovani titolari di borse di studio.

**M O N E T I**. Sono d'accordo.

**F O R T U N A T I**. Indubbiamente in questo modo la figura del borsista verrebbe a prevalere su quella dell'assistente straordinario. Anzitutto egli da una retribuzione di 60.000 lire mensili passerebbe ad un'altra di 120-130.000 lire, e quindi gli si darebbe una prima sistemazione con una prospettiva che va da un biennio ad un quadriennio.

Quali sarebbero le conseguenze dannose per le altre Amministrazioni pubbliche? Nessuna, perchè si tratta in ogni caso di giova-

ni che avranno ulteriormente perfezionato la loro preparazione. Inoltre, calcolando un'età media di laurea di 25 o 26 anni, dopo quattro anni questi giovani potranno essere al massimo sui 31; età, questa, tutt'altro che inadatta per affrontare un concorso.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe forse il caso di accantonare tale emendamento, in modo da poterne meglio approfondire la portata. Sulla sostanza potrei però essere d'accordo.

B E L L I S A R I O . Non ho nulla da opporre a tale proposta.

F O R T U N A T I . Questo comporterà un rinvio di dieci o dodici giorni.

P R E S I D E N T E . Pregherei di non creare queste atmosfere pessimistiche. Un migliore approfondimento dell'emendamento da parte del Governo porterà certo ad una migliore soluzione della questione.

Quindi, se non si fanno osservazioni, la votazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Bellisario, e con essa la votazione dell'articolo 20 nel suo complesso, è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Suspendo i lavori per qualche minuto.

*La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20.*

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli.

#### Art. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni

accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 20 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

È stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

« Gli assistenti volontari non possono superare per ciascuna cattedra il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari non potrà essere superato il numero di due volontari.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre norme che consentono un ampliamento del suddetto numero di assistenti volontari.

Gli assistenti volontari possono concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 20 anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea ».

Il senatore Monaldi propone invece di sopprimere il primo comma dell'articolo 21 e, nel secondo comma, propone di sopprimere le parole: « essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì ».

Poichè il senatore Monaldi non è presente, faccio mio tale emendamento.

T R I M A R C H I . Il primo comma non fa che ripetere la normativa vigente. È noto però che è possibile, con il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che il numero degli assistenti volontari vada al di là di quello previsto nel primo comma; e perciò, nel secondo capoverso, si dice: « sono abrogate tutte le altre norme che consentono un ampliamento del suddetto numero di assistenti volontari ».

L'emendamento da noi presentato innova nel sistema previsto nell'articolo 21, perchè il primo comma di detto articolo prevede la cessazione degli assistenti volontari, e il

secondo comma prevede la permanenza, solo in via transitoria, degli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ora, noi dubitiamo che l'istituto dell'assistente volontario non abbia più ragion d'essere nella nostra Università; è proprio certo che gli assistenti volontari, non singolarmente considerati, ma come categoria, non siano meritevoli di essere mantenuti? Mi sembra che su questo piano non si possa dire con assoluta tranquillità che possiamo fare a meno degli assistenti volontari, anche perchè, se pure riusciamo a liberarci di questa categoria, resta sempre l'assillo di certe esigenze, tanto vero che poi facciamo ricorso ai borsisti ai quali, oltre al diritto di fruire della borsa di studio, viene concessa, sia pure per un periodo transitorio, la possibilità di godere di quel tale trattamento previsto nel successivo articolo 22.

La ragione, forse, che ha spinto il Ministro a presentare l'articolo 21, e l'altro ramo del Parlamento ad approvarlo, risiede nel fatto che si ritiene non rispondente all'articolo 36 della Costituzione che vi sia un cittadino qualsiasi che presti stabilmente la propria opera senza ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità di lavoro che svolge e tale da consentirgli di vivere un'esistenza libera e dignitosa.

Ora, a prescindere dalla considerazione se il compenso previsto nell'articolo successivo consenta o meno di conseguire tale fine, io mi domando: non è possibile trovare un altro sistema? Può darsi che gli assistenti volontari debbano avere, se vogliamo mantenerli, una retribuzione; ma non dobbiamo dimenticare che essi vengono nell'Università non solo per lavorare, ma piuttosto per apprendere. Bisogna quindi considerare complessivamente la posizione degli assistenti volontari e credo che non si debba fare riferimento al solo elemento della mancanza di retribuzione per condannare una categoria che, almeno fino a questo momento, ha assolto in maniera adeguata il proprio compito.

Per questa ragione noi riteniamo che gli assistenti volontari debbano essere mantenuti. Nello stesso senso, suona l'emendamento presentato dal senatore Monaldi.

F O R T U N A T I . Noi siamo contrari e all'emendamento Trimarchi e all'emendamento Monaldi.

G I A R D I N A , *relatore*. Come relatore, sono contrario alla modifica proposta del senatore Trimarchi per molti motivi e per uno in particolare: che essendo gli assistenti volontari assunti senza concorso, nella massa si sono infiltrati molti elementi la cui capacità e la cui dedizione al lavoro scientifico sono discutibili.

Il proposito del disegno di legge in esame è quello di far entrare nelle nostre Università elementi dinamici e capaci che, per otto anni, affiancheranno gli assistenti volontari e poi, lentamente, finiranno con il sostituirli.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema degli assistenti volontari presenta aspetti diversi. Indubbiamente, si tratta di una categoria che ha svolto un servizio prezioso per l'Università italiana. In molti casi, inoltre, questa è stata la categoria che ha fornito il vivaio per gli assistenti ordinari, per i ricercatori, per gli scienziati.

D'altra parte, tutti conoscono anche gli abusi che si sono purtroppo verificati: da una parte abbiamo avuto assistenti volontari che sono stati spesso utilizzati, in molti casi addirittura sfruttati, in maniera quasi scandalosa; dall'altra, abbiamo avuto assistenti volontari i quali, spesso e volentieri, sono stati tali solo di nome e non di fatto.

Si è dunque avvertita l'esigenza di mettere un po' d'ordine in tutta la situazione e, inoltre, anche la necessità che la selezione per questo avviamento alla ricerca e studio non sia basata solo su considerazioni economiche, come oggi è, data la gratuità del servizio, ma anche sul riconoscimento del merito.

Sappiamo tutti come, attualmente, le porte dell'Università, data la presente organizzazione, siano chiuse a giovani capaci e volenterosi i quali non sono in grado di mantenersi gratuitamente per svolgere le attività di ricerca scientifica.

Il provvedimento in esame intende dunque affrontare e risolvere la situazione sotto questi diversi profili e vuole, soprattutto, dare una retribuzione agli assistenti volontari eliminando gli abusi.

In contrapposto alla necessità di dare questa retribuzione si è però profilato il rischio di concessioni indiscriminate, che potrebbero creare confusioni di diritti e pretese così come è successo nel settore degli assistenti straordinari con tutti gli inconvenienti che sono stati lamentati.

Si è così pensato, per mantenere la funzione positiva svolta dagli assistenti volontari e per eliminare la selezione basata solo su fattori economici, di ricorrere alla figura del « borsista », un istituto che permette ai giovani di saggiare le proprie predisposizioni e capacità e dà la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di avvicinarsi all'Università garantendo a quest'ultima un adeguato vivaio.

E dunque parso logico abolire completamente questa categoria ibrida di personale sostituendola con i « borsisti ». A questo punto, tuttavia, si è posto il problema pratico di ordine finanziario: è possibile sostituire la parte attiva degli assistenti volontari con i soli « borsisti »? Sotto questo profilo, riconosciamo che il numero delle borse di studio previsto dal provvedimento in esame è insufficiente allo scopo.

Di qui la necessità dell'adozione di un regime transitorio il quale, mentre si stabilisce la cessazione della creazione di nuovi posti di assistente volontario, preveda anche il mantenimento in servizio degli assistenti esistenti e la loro graduale estinzione mediante la creazione di un numero crescente di borse di studio.

Le borse di studio attualmente istituite sono 2.500 ed il Governo conta di aumentarle, fino a raggiungere un numero adeguato, al termine degli otto anni previsti dall'articolo 21 in discussione, trascorsi i

quali, la figura dell'assistente volontario dovrebbe scomparire.

**P R E S I D E N T E .** Udite le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento del senatore Monaldi che avevo fatto mio.

**T R I M A R C H I .** Malgrado le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, insistiamo sul nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 21.

**P R E S I D E N T E .** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Trimarchi ed Alcidi Rezza Lea.

*(Non è approvato).*

Metto ora ai voti l'articolo 21 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

*(È approvato).*

#### Art. 22.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, agli assistenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 21.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con



l'Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge ».

Metto anzitutto ai voti il capoverso introduttivo.

(È approvato).

I senatori Trimarchi e Lea Alicidi Rezza propongono di sostituire il primo ed il secondo comma tra virgolette con il seguente comma:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari ed a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate ad assistenti volontari o a laureati che abbiano conseguito la laurea con la massima votazione. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà o scuole ».

Faccio notare che la votazione su tale emendamento, in seguito a precedente votazione, è ora preclusa.

La stessa cosa dicasi per l'emendamento presentato dal senatore Monaldi tendente a sopprimere nel primo comma virgolettato le ultime parole: « rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 21 ».

Nel primo comma fra virgolette i senatori Fortunati, Romano e Piovano propongono una modificazione formale al testo in esame nel senso di sostituire alle parole: « agli assistenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 21 » le altre « sino all'anno accademico 1974-75 agli assistenti volontari in servizio ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a tale emendamento che, come ha detto l'onorevole Presidente, investe solo un problema formale.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma predetto presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma fra virgolette nel testo modificato.

(È approvato).

Metto poi ai voti il secondo comma fra virgolette nel testo della Camera.

(È approvato).

Faccio mio l'emendamento del senatore Monaldi al terzo comma fra virgolette tendente a sostituire le parole « lire 2.000 » con le altre « lire 5.000 ».

F O R T U N A T I . Se questo emendamento venisse approvato, il Governo non avrebbe mezzi per far fronte ai relativi oneri!

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

95ª SEDUTA (2 febbraio 1967)

G I A R D I N A , *relatore*. Si potrebbe accettare solo diminuendo il numero delle persone da utilizzare.

T R I M A R C H I . Mi pare che, nella legge precedente, sia previsto un limite massimo di esercitazioni mensili in numero di 20, così che si arriva ad una eventuale retribuzione massima di 40.000 lire al mese.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che, a proposito di questo problema, c'è una grande varietà di situazioni; a volte le esercitazioni durano un'ora e, in altri casi, interi pomeriggi e, pertanto, nel primo caso la retribuzione di 2.000 lire è sufficiente mentre, nel secondo, è del tutto inadeguata.

Per questo motivo, al testo originario, che fissava un compenso di 2.000 lire, si è sostituito l'attuale che fa riferimento ad « un compenso non inferiore a lire 2.000 » per lasciare alle facoltà una certa elasticità in relazione al numero di ore che dura ogni esercitazione.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario ritiro l'emendamento.

Metto ai voti il terzo comma fra virgolette nel testo della Camera.

(È approvato).

Faccio mio anche l'emendamento proposto dal senatore Monaldi al quarto comma fra virgolette, tendente ad aggiungere, alla fine della lettera a), le seguenti parole: « quivi non compresi i versamenti effettuati direttamente dagli istituti assicurativi e di assistenza per la degenza dei propri assistiti ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come gli onorevoli senatori sanno, intorno alla questione è in corso un'agitazione sindacale. Da parte sua, il Ministero sta predisponendo un disegno di legge che metta un po' d'ordine. Credo, quindi, che non sia il caso anticipare qui una specificazione. Limitiamoci a parlare genericamente di quote dei proventi per

prestazioni in conto terzi, rimettendo ogni ulteriore precisazione a questa successiva normativa attinente alla individuazione e alla ripartizione di questi proventi.

Il Governo, quindi, dichiara di non essere d'accordo su questo emendamento.

G I A R D I N A , *relatore*. Anch'io sono contrario.

P R E S I D E N T E . Ritiro l'emendamento.

Metto ai voti il predetto quarto comma, insieme al quinto, cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

All'ultimo comma dell'articolo 22 è stato presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano un emendamento tendente a sostituire alle parole: « la disciplina di cui alla presente legge », le altre: « la disciplina prevista dalle norme vigenti ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

G I A R D I N A , *relatore*. Anche il relatore dichiara di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.  
(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 23.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'ar-

ticolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nell'Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine sottoporrà ai due Governi.

Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Al quarto comma è stato presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano un emendamento tendente a sostituire alle parole: « lettore di lingua e letteratura straniera », le altre « lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera ».

F O R T U N A T I . In alcune Facoltà non esiste la lingua e letteratura straniera ma solo la lingua straniera.

G I A R D I N A , *relatore*. Ritengo che questo emendamento possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Fortunati ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma.

(È approvato).

Metto ai voti il sesto comma.

(È approvato).

È stato presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano un comma aggiuntivo, da inserire alla fine dell'articolo, del seguente tenore: « Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, in aggiunta ai posti di lettore di ruolo, il conferimento a cittadini stranieri di speciali incarichi di lettore di lingua e di lettore di lingua e letteratura straniera anche indipendentemente dall'esistenza di accordi culturali. Per il conferimento di tali incarichi il Ministro della pubblica istruzione ne determina di anno in anno i limiti di attuazione, e le modalità di deliberazione delle proposte da parte delle Facoltà e Scuole ».

F O R T U N A T I . Questo emendamento riguarda la figura degli incarichi subordinati all'esistenza di accordi culturali. Tuttavia, potrebbe sorgere l'esigenza del conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi culturali, in relazione alle esigenze delle Facoltà.

Negli accordi culturali, normalmente è previsto uno scambio, per cui si fa rilevare che, pur essendoci una spesa per lo Stato italiano, contemporaneamente i cittadini italiani godono di un analogo trattamento

in Paesi stranieri, anche se non sempre le poste si equivalgono perchè si può verificare, talvolta, che di un accordo si avvan- taggi un contraente più dell'altro.

Ad ogni modo, io sostengo che se esisto- no reali esigenze didattiche e scientifiche, la possibilità di conferire questi incarichi non debba essere legata soltanto all'esistenza di accordi culturali. Ogni preoccupazione al riguardo dovrebbe essere eliminata dalla considerazione che nel mio emendamento è detto che per il conferimento di tali inca- richi il Ministro della pubblica istruzione determina di anno in anno i limiti di attua- zione e le modalità di deliberazione delle proposte da parte delle Facoltà.

Si tratta di una esigenza fortemente sen- tita. Se in passato avessimo avuto possibi- lità di questo genere, avremmo potuto dare a tutti i corsi un'impostazione diversa da quella che si dà attualmente, la quale, so- stanzialmente, non serve a nulla perchè un laureato, ad esempio, in economia e com- mercio sa ben poco di lingue estere.

Vorrei pregare, quindi, il rappresentante del Governo di lasciare aperta questa pro- spettiva affinchè si possa dare vita ad uno sviluppo delle Università degno di una tra- dizione di estrema libertà umanistica, qua- le è sempre stata quella dei centri univer- sitari italiani.

G I A R D I N A , *relatore*. Sulla prima parte di questo emendamento posso essere d'accordo. Sarebbe opportuno, però, che il Governo si informasse su quelle che potreb- bero essere oggi le sue ripercussioni, dal momento che abbiamo l'istituto della reci- procità.

F O R T U N A T I . Per i concorsi l'isti- tuto della reciprocità non vale.

G I A R D I N A , *relatore*. Ad ogni mo- do, ripeto, qualora il Governo potesse darci assicurazioni in merito, sulla prima parte dell'emendamento io sono d'accordo.

Per quanto concerne la seconda parte, ritengo che sia superflua dal momento che di volta in volta la Facoltà può fare la pro- posta.

F O R T U N A T I . Questa parte del mio emendamento è giustificata non soltan- to dal fatto che si tratta di una questione delicata, ma anche in vista di un problema di oneri finanziari. Così come oggi avviene per i comandi, per i quali il Ministro ogni anno stabilisce posti e modalità, la stessa dovrà avvenire anche in questo caso.

G I A R D I N A , *relatore*. Dal punto di vista finanziario non ci dovrebbero esse- re complicazioni perchè i lettori saranno sempre un numero stabilito.

F O R T U N A T I . No, il numero non c'è. Qui è previsto il conferimento di un incarico di lettore di lingua straniera indi- pendentemente dai posti di ruolo.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al primo comma dell'articolo 23 si dice: « in corrispondenza di posti di lettore di ruolo ».

F O R T U N A T I . Al terzo comma del- l'articolo 23, però, è detto: « Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sem- pre in esecuzione di accordi culturali debi- tamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e letteratura straniera an- che in aggiunta ai posti di lettore di ruolo ».

La fattispecie giuridica, quindi, è la stes- sa. Nel mio emendamento è previsto in più soltanto l'ipotesi che ciò possa avvenire an- che indipendentemente dall'esistenza di ac- cordi culturali. In questo caso, però, i limiti e le modalità sono lasciate alla determi- nazione del Ministro della pubblica istruzio- ne. Infatti, mentre in seguito all'accordo culturale, sono già previste tutte le conse- guenze finanziarie dell'accordo medesimo, in questo caso, invece, le conseguenze di ordine finanziario possono essere tratte sol- tanto sulla base delle disponibilità di bi- lancio.

P R E S I D E N T E . In un certo sen- so lei propone di derogare agli accordi cul- turali.

F O R T U N A T I . No, non è una deroga degli accordi culturali; è un qualcosa che verrebbe fatto indipendentemente dagli accordi culturali.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei riservarmi di riflettere meglio sulla questione.

T R A B U C C H I . Ai fini del coordinamento formale mi pare che nell'ultimo comma dell'articolo 23 non sia stata osservata la *consecutio temporis*. Si dovrebbe dire: « abbia a sottoporre » e non « sottoporrà ».

P R E S I D E N T E . Se ne terrà conto.

Ad ogni modo, le votazioni sul comma aggiuntivo proposto dai senatori Fortunati, Romano e Piovano, e di conseguenza sull'articolo 23 nel suo complesso restano per il momento accantonate.

#### Art. 24.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato e di lettore anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Giardina un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e di lettore ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per i concorsi per « lettore » non vi è bisogno di un regolamento nuovo. Dichiaro di accettare lo emendamento, perchè così si elimina una difficoltà; altrimenti la Corte dei conti attenderà il nuovo regolamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giardina.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 24, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 25.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

(È approvato).

#### Art. 26.

Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

(È approvato).

#### Art. 27.

Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D, di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26

gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti:

Ex coeff. di stipendio	Qualifica	Posti
309	Aiuto ricercatore . . . . .	5
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercato . . . . .	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore . . . . .	
580	Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore . . . . .	

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

(È approvato).

Art. 28.

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un Aiuto astronomo o un Primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato

- Osservatorio astronomico di Milano
- » astrofisico di Arcetri
- » astronomico di Roma
- » » Padova
- » astrofisico di Catania
- » astronomico di Trieste
- » » Pino Torinese
- » » Napoli

La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente ».

(È approvato).

Art. 29.

Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, numero 16.

Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

(È approvato).

Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per l'istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 3.385	milioni
per il 1967 . . .	» 9.675	»
per il 1968 . . .	» 16.247,5	»
per il 1969 . . .	» 23.492,5	»
per il 1970 . . .	» 29.875	» ».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

«Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.500	milioni
per il 1967 . . .	»	2.000	»
per il 1968 . . .	»	2.477,5	»
per il 1969 . . .	»	2.842,5	»
per il 1970 . . .	»	3.200	» ».

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme.

per il 1967 . . .	L.	1.000	milioni
per il 1968 . . .	»	1.200	»
per il 1969 . . .	»	1.290	»
per il 1970 . . .	»	1.450	» ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano un emendamento tendente a sostituire al primo comma, nuovo testo, dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, alle parole: « ai lettori di lingua straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati », le parole: « ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera ».

Il presente emendamento è collegato, per la parte aggiuntiva delle parole « di lingua e », ad uno precedente già approvato dalla Commissione, e per la parte soppressiva

delle parole: « nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati » ad un altro, presentato al precedente articolo 23, sul quale il Governo si è riservato di esprimere il proprio parere.

Tale seconda parte dovrà rimanere in sospeso, in attesa della deliberazione sul predetto emendamento.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni metto ai voti la parte aggiuntiva dell'emendamento.

*(È approvata).*

La votazione sulla seconda parte e sul comma primo, nel suo insieme, è sospesa.

Ai successivi commi dell'articolo 30 non sono stati presentati emendamenti.

Li metto ai voti nel testo della Camera.

*(Sono approvati).*

I senatori Fortunati, Bufalini, Farneti Ariella, Piovano e Romano hanno presentato infine, un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire, dopo l'ultimo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma sesto e al comma terzo dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, si applicano, per l'anno accademico 1967-68, anche ai vincitori dei concorsi di borse di studio per giovani laureati, già espletati nel 1966, in applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

F O R T U N A T I . Ho già spiegato l'altra volta quale situazione si è determinata: essendo già stato espletato il concorso per giovani laureati, vinto, in linea di massima almeno, dai migliori elementi che c'erano al momento, non v'è dubbio che i vincitori, per avere la nuova borsa, dovrebbero rinunciare alla prima, non essendone ammesso il cumulo. Perciò io propongo una norma transitoria, valida per un solo anno,

il 1967-68, per mettere questi borsisti alla pari coi nuovi. Se la soluzione da me suggerita non soddisfa, bisogna trovare un'altra soluzione, altrimenti si avrebbe una disparità di trattamento, per cui i migliori si verrebbero a trovare ad un livello più basso rispetto a quelli entrati successivamente.

G I A R D I N A , *relatore*. Qui la questione è di vedere se c'è o meno la copertura necessaria. Bisogna assumere le informazioni relative.

F O R T U N A T I . La copertura c'è di sicuro, perchè già prevista dal *plafond* finanziario. Si tratterebbe di diminuire il numero delle borse e realizzare la copertura per quei borsisti che non rinunciano. Se un giovane sa di dover tollerare una discrepanza di trattamento solo per quattrocinque mesi e di entrare col nuovo anno alla pari con gli altri, attenderà la conferma dei professori; altrimenti rinuncerà. Avremo la rinuncia da parte di tutti.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In sostanza si tratterebbe di portare tutte le borse ad un milione e mezzo per un anno, mentre queste borse, in realtà, hanno avuto al massimo un milione, ma generalmente anche valori inferiori, a seconda anche della durata, che di solito è da otto a dieci mesi. Sarebbe stato possibile, per integrare queste borse di studio, anche utilizzare lo stanziamento di 700 milioni che c'era inizialmente nella legge finanziaria per il 1966; senonchè questi 700 milioni li abbiamo già trasferiti alle borse didattico-scientifiche. Si potrebbe pensare di incidere sul 1967, riducendo il numero delle borse per i giovani laureati. Però bisogna fare i conti per vedere se i fondi disponibili siano sufficienti: in questo momento, non sono in grado di dirlo.

P R E S I D E N T E . Un altro argomento su cui il Governo studierà. Pertanto

è rinviata la votazione sull'emendamento e sull'articolo 30 nel suo insieme.

#### Art. 31.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 31 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Dai senatori Fortunati, Romano e Piovano è stato presentato un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire, dopo l'articolo 31, il seguente articolo 31-bis:

« Nella utilizzazione degli stanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sarà data precedenza alla istituzione, in aggiunta a quanto disposto dalla presente legge, di cinquecento posti di professore universitario di ruolo e di tremila borse di studio per giovani laureati ».

F O R T U N A T I . Si intende affermare, con questa norma, che nell'ambito del piano finanziario che ha durata quinquennale, i previsti stanziamenti aggiuntivi terranno conto di certe esigenze. Devo dire ai colleghi quello che ho detto stamane al Ministro: a me sembra che in questo particolare momento, occorra una norma di questo genere, che ha un valore politico più che giuridico; come la norma richiamata dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, anche questa da me proposta può servire di fronte al mondo dei giovani, degli assistenti e dei ricercatori, ad offrire prospettive alla volontà di studio.

Se in questi cinque anni vi saranno disponibilità finanziarie, con queste disponibilità si darà luogo a questo stanziamento. Per essere più preciso, debbo aggiungere che, a mio avviso, non vi sono difficoltà di natura giuridica, perchè si fa riferimento a una norma di legge esistente, e perchè il capitolo



di bilancio c'è già: al Potere esecutivo si dice insomma che, se ad esso, nella formazione del bilancio, si profila la possibilità dell'attuazione della norma della legge numero 942, allora dovrà essere data precedenza a questo tipo di esigenza.

Dobbiamo soddisfare una doppia esigenza: dare una prospettiva ai posti di professore di ruolo e creare un criterio selettivo nei confronti dei giovani. Abbiamo abolito la figura dell'assistente volontario, abbiamo creato le borse di addestramento: dobbiamo ora instaurare un certo equilibrio a favore delle borse per giovani laureati, le quali dovranno rappresentare il primo tipo di vaglio delle capacità allo stato attuale, mentre le borse d'addestramento hanno anche il fine di preparazione e di selezione.

Approvando questo emendamento si soddisfa poi, nel presente, l'esigenza, politica e morale, che il Potere legislativo si presenti di fronte al Paese con una affermazione di volontà.

M O N E T I . Credo che quanto suggerisce il senatore Fortunati sia da prendere in considerazione; mi lasciano perplessi però i vincoli troppo rigidi, indicati nell'emendamento, che possono far nascere aspettative infondate.

G I A R D I N A , *relatore*. Sono sempre dell'idea che non si debba ipotecare l'avvenire, pure essendo d'accordo, in linea ideale, con il senatore Fortunati. Quanto a quello che ha detto il collega Moneti, che le cifre possano essere superiori alle nostre possibilità future, è vero; sono del parere che sia opportuno che questo emendamento aggiuntivo del senatore Fortunati sia trasformato in ordine del giorno.

F O R T U N A T I . L'ordine del giorno non serve in questo momento politico: invito a meditare su questo mio suggerimento.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la sostanza dell'emendamento. Il dubbio riguarda il numero: non si

tratta, infatti, di indicare solo una volontà politica, ma di fare anche una scelta di merito. Non sono in grado di dire se altre 500 cattedre siano troppe o poche; come non sono in grado di dire se le 3.000 borse di studio siano troppe o poche; si tratta di fare una scelta di merito per la quale non abbiamo elementi. Si può fare a meno di indicare i numeri e dare una semplice indicazione di indirizzo, ma non so se sia opportuno proprio emendare l'articolo. Forse è preferibile un ordine del giorno.

F O R T U N A T I . È nota la fine degli ordini del giorno! Se per caso si dovessero concedere stanziamenti aggiuntivi, è necessario stabilire prima un limite di posti.

G I A R D I N A , *relatore*. Riterrei opportuno che l'esame della questione fosse rinviato alla prossima seduta.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur condividendo lo spirito al quale è stato ispirato l'emendamento, invito il presentatore a tramutarlo in un ordine del giorno.

G I A R D I N A , *relatore*. Desidero proporre la seguente norma aggiuntiva: « Gli incarichi di insegnamenti conferiti per discipline la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 10 della presente legge, ove si tratti di discipline a scelta dello studente ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarei contrario alla sostanza dell'emendamento, ma ritengo che esso vada trattato in sede di accordi culturali. Inoltre dovrei studiarlo più approfonditamente.

G I A R D I N A , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora riterrei opportuno accantonare l'articolo 31-bis, presentato dal senatore Fortunati, nonché

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)95<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1967)

l'emendamento testè proposto dal relatore, perchè possa essere studiato più a fondo.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari